
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

Data:

12/09/2011



COMUNE DI
FLAIBANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA
MOBILE

I.r. 3/2011

Dott. Arch. Marcello Rollo
Viale della Vittoria, 7 – 33100 Udine
Tel. e Fax 0432 508188 E-mail: rollo_marcello@libero.it

INDICE**PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità del regolamento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Allegati grafici
- Art. 5 Monitoraggio

PARTE SECONDA - AMBITI TERRITORIALI

- Art. 6 Classificazione dell'idoneità degli ambiti territoriali
 - A. Ambito delle aree controindicate
 - A.1 Siti incompatibili
 - A.2 Edifici di valore storico e/o architettonico-ambientale
 - A.3 Aree di valore paesaggistico ambientale
 - B. Ambito delle aree di attenzione
 - B.1 Aree insediative storico ambientali urbane
 - B.2 Aree insediative urbane di più recente edificazione
 - C. Ambito delle aree preferenziali
 - C.1 Siti di proprietà comunale prescelti
 - C.2 Aree industriali, artigianali e commerciali
 - C.3 Pertinenze stradali

PARTE TERZA - MODALITA' ATTUATIVE

- Art. 7 Procedure autorizzative
- Art. 8 Dismissione degli impianti
- Art. 9 Informazione e trasparenza
- Art. 10 Comunicazione per l'attivazione degli impianti
- Art. 11 Programma annuale di sviluppo delle reti

PARTE QUARTA – CRITERI DI INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA E PROGETTAZIONE FORMALE DEGLI IMPIANTI

- Art. 12 Criteri per l'integrazione paesaggistica
- Art. 13 Tipologie ed aspetti formali degli impianti - sostegni ed antenne
- Art. 14 Tipologie ed aspetti formali degli impianti - attrezzature accessorie
- Art. 15 Inserimento architettonico degli impianti nel paesaggio urbano
- Art. 16 Norme finali

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'Art.16 della L.R.n.3 del 18/03/2011 capo III, nel rispetto dei principi informativi di cui all'Art.8, comma 6, della Legge 36/2010, disciplina il rilascio dei titoli abilitativi per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Flaibano, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, in armonia con le esigenze e nella più ampia trasparenza nell'informazione alla cittadinanza e mira a:

- a) assicurare la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi delle vigenti norme;
- b) perseguire l'uso razionale del territorio;
- c) assicurare la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale presenti nonché dell'Ambiente e del paesaggio;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento e accorpamento, per quanto possibile, volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

ART. 2 . FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Per quanto attiene ai contenuti, fermi restando i principi generali sopra elencati, il regolamento assume i seguenti obiettivi:

- a) indirizzare le società gestori del servizio ad individuare le aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio comunale; in particolare, favorendo, se possibile, ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio, quali le aree produttive o le zone già interessate dalla presenza di impianti tecnologici;
- b) definire i siti sensibili dal punto di vista della salute umana, in corrispondenza dei quali si ritiene di dover escludere l'installazione di impianti di telefonia mobile;
- c) definire analogamente i siti ove escludere o limitare i predetti impianti per evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici del territorio e tutelare il patrimonio edilizio storico, artistico ed architettonico comunale;
- d) prevedere che il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato alla presentazione di idonea documentazione che attesti il rispetto della normativa edilizia, paesaggistica e sanitaria prevista dalla legislazione vigente in materia.

ART.3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, ferme restando le definizioni generali di cui alla legislazione nazionale in materia di telecomunicazioni, si intendono per:

area di ricerca: l'area indicata dai gestori quale intorno per la realizzazione di una SRB in relazione alle esigenze della propria rete.

cubicazione, sharing: condivisione di siti o strutture per la installazione di impianti di trasmissione telefonica.

operatori delle telecomunicazioni: gli operatori come definiti dal Codice delle comunicazioni.

impianto fisso per la telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile.

impianto mobile per la telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi.

ponte radio: l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi.

microcella: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt.

gap-filler: impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette "zone d'ombra".

integrazione architettonica: progettazione formale dell'impianto coerente con le caratteristiche tipologiche degli edifici anche con applicazione di elementi di rivestimento atti ad occultare le strutture di sostegno e gli elementi tecnologici dello stesso.

integrazione paesaggistica: progettazione formale dell'impianto mirata a limitare la percezione dello stesso quale elemento di discontinuità paesaggistica (colorazione, mimetizzazione alberomorfa, occultamento degli apparati tecnici, integrazione architettonica, ecc.)

Stazione Radio Base (SRB): E' un ripetitore di segnale radio per la telefonia mobile. Comunemente composto da tre settori, con orientamento diverso, per cercare di coprire la maggior parte di territorio e per garantire migliore qualità e potenza al segnale radiomobile.

ART.4 - ALLEGATI GRAFICI

Il Regolamento fa riferimento ai seguenti elaborati grafici di supporto:

- Tav. A.1 Vincoli territoriali: ambientali, paesaggistici, storico culturali, idrologici e attrezzature pubbliche ritenute sensibili, (scala 1:8.000)
- Tav. A.2 Assetto delle proprietà comunali e localizzazione stazioni radiobase esistenti (scala 1:8.000)
- Tav. A.3 Classificazione dell'idoneità degli ambiti territoriali (scala 1:8.000)

Tale cartografia, in quanto elaborato a mero contenuto tecnico, può essere modificata, integrata e/o sostituita con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico competente nel caso in cui sopravvengano modifiche sul territorio.

ART.5 - MONITORAGGIO

Il controllo ed il monitoraggio dei valori dei campi elettromagnetici, dell'osservanza dei limiti di esposizione e, conseguentemente, degli effetti, anche in progress, é attribuito dalla vigente legislazione in materia:

- all'ARPA per quanto attiene agli aspetti legati alle misure e alle gestioni del CEM¹.
- all'ASS per gli aspetti più generali legati alla salute pubblica ed al rischio percepito.

L'Amministrazione Comunale potrà promuovere, avvalendosi dell'ARPA, periodiche campagne di monitoraggio, di misura e verifica dei livelli di campo elettromagnetico e di controllo della corretta realizzazione delle eventuali azioni di risanamento, per dare puntuali risposte ad esigenze o richieste palesate dalla popolazione.

¹ **LEGGE REGIONALE 22/02/2000, N. 002** Art. 4 comma 17 - Al fine di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nell'ambiente e le condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, viene istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 watt. La realizzazione e le modalità di gestione sono affidate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) secondo i principi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale

PARTE SECONDA - AMBITI TERRITORIALI

ART.6 - CLASSIFICAZIONE DELL'IDONEITA' DEGLI AMBITI TERRITORIALI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, il Regolamento definisce ed individua su apposito elaborato grafico i seguenti ambiti territoriali:

- A. Ambito delle aree controindicate
- B. Ambito delle aree di attenzione
- C. Ambito delle aree preferenziali

A. AMBITO DELLE AREE CONTROINDICATE

Comprende le aree interessate da prescrizioni cogenti sulla base delle Leggi e dei regolamenti sovraordinati.

A.1 Siti incompatibili (individuati nel rispetto del principio di precauzione)

Le aree e gli edifici di cui al presente articolo riguardano tutti gli edifici scolastici di qualsiasi livello e grado, rappresentate graficamente nella Tav. A.3, in scala 1:6.000, che costituisce riferimento per la definizione delle pertinenze di ciascuna delle attrezzature indicate.

In tali aree è vietata la installazione di impianti fissi per la telefonia mobile, ponti radio, microcelle e impianti gap-filler. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può consentire l'installazione di microcelle.

A.2 Edifici di valore storico e/o architettonico-ambientale

Rientrano in questa categoria gli edifici e relative pertinenze, già classificati in Zona omogenea A dal P.R.G.C. vigente

In tali aree è vietata la installazione di impianti fissi per la telefonia mobile, ponti radio, microcelle e impianti gap-filler. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può consentire l'installazione di micro celle.

A.3 Aree di valore paesaggistico ambientale

Le aree in oggetto riguardano l'A.R.I.A. n° 87B – Fiume Tagliamento, della Roggia di S.Odorico e il S.I.C. n° IT3320024 “Magredi di Coz”, nonché le aree boscate e prative racchiuse al loro interno.

In tali aree è vietata la installazione di impianti fissi per la telefonia mobile, ponti radio, microcelle e impianti gap-filler.

B. AMBITO DELLE AREE DI ATTENZIONE

Rientrano in questa categoria le aree insediative storico ambientali urbane, nonché le aree insediative urbane di più recente edificazione.

B.1 Aree insediative storico-ambientali urbane

Le aree in oggetto riguardano ambiti dei borghi storici a diverso grado di conservazione urbanistico - edilizia, caratterizzati da una struttura a matrice agricola, classificati in zona A0 e B1 dal P.R.G.C. vigente.

In tali aree, la installazione di impianti fissi per la telefonia mobile e impianti gap-filler è consentita solo nei casi in cui sia evidenziata l'indisponibilità in prossimità di siti classificati preferenziali e previa opportuna progettazione per il loro corretto inserimento architettonico e paesaggistico.

B.2 Aree insediative urbane di più recente edificazione

Le aree in oggetto riguardano gli ambiti di più recente edificazione e quelli destinati a nuovi complessi residenziali nelle aree urbane, classificati rispettivamente nelle Zone B2 e C dal P.R.G.C. vigente.

In tali aree, la installazione di impianti fissi per la telefonia mobile e impianti gap-filler, è consentita nei casi in cui sia evidenziata l'indisponibilità in prossimità di siti classificati preferenziali e unicamente su spazi pubblici nel contesto territoriale locale.

C. AMBITO DELLE AREE PREFERENZIALI

Comprende le aree nelle quali si riscontra attitudine alla localizzazione degli impianti e che pertanto costituiscono la prima opzione localizzativa per gli stessi.

C.1 Siti di proprietà comunale prescelti

Le aree ritenute idonee riguardano, compatibilmente con le esigenze della copertura di rete i siti di proprietà comunale in generale, ma dando priorità, nell'ordine, alle aree per impianti tecnologici, alle aree per impianti sportivi; alle rimanenti aree pubbliche, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado.

In tali aree è consentita l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile, ponti radio e impianti gap-filler.

Andranno opportunamente progettati gli impianti prossimi ai cimiteri ed alle chiese, in relazione alle esigenze di un inserimento coerente e rispettoso della percezione collettiva dei luoghi di culto.

C.2 Aree industriali, artigianali e commerciali

Le aree in oggetto riguardano gli ambiti industriali e artigianali, nonché quelli commerciali, già classificati dal P.R.G.C. vigente rispettivamente in Zona D e in Zona H.

In tali aree è consentita l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile, ponti radio e impianti gap-filler.

C.3 Pertinenze stradali

Le aree in oggetto riguardano le aiuole stradali (strade provinciali e comunali) di adeguata dimensione e le rotatorie che, per la loro consistenza e ubicazione, unitamente alla frammentazione sul territorio, non vengono individuate sulla tavola di Zonizzazione.

In tali aree è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile, ponti radio e impianti gap-filler, dove potranno costituire elementi di arredo, sempre nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della Strada.

PARTE TERZA - MODALITA' ATTUATIVE**ART.7 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

Le procedure autorizzative per impianti fissi e mobili fanno riferimento rispettivamente agli Artt.18 e 21 della L.R.3/2011 e s.m.i., che di seguito si riportano nei contenuti essenziali.

- 1) L'installazione e le modifiche degli impianti sono soggette a SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) nel rispetto del codice civile per ciò che riguarda la distanza dai confini di tutti gli elementi costituenti l'impianto, integrata con una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del presente Regolamento.
Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti.
- 2) La SCIA è corredata anche dal parere ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche fissati dalle disposizioni in vigore al momento della richiesta autorizzativa, nonché da tutti i pareri, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti.
- 3) Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al punto 2) - fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, se dovuto – non sia allegato alla SCIA, il Comune, qualora gli atti mancanti non siano prodotti entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento, indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme.
- 4) La realizzazione di microcelle è soggetta alla comunicazione, da parte del titolare dell'impianto, ad ARPA ed al Comune contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto.
La comunicazione è soggetta in ogni tempo a successiva verifica da parte del Comune, con il supporto dell'ARPA.
- 5) L'installazione e l'attivazione di impianti mobili per telefonia mobile, resa necessaria per eventi o esigenze straordinarie, è soggetta a comunicazione preventiva inviata al Comune ed all'ARPA, corredata da una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e di una certificazione dell'operatore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui alla legge 36/2001 e s.m.i.
Entro novanta giorni dall'attivazione dell'impianto mobile deve essere comunicata al Comune la sua dismissione.

ART.8 - DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI

In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti, è fatto obbligo, previa comunicazione al Comune ed all'ARPA, della rimozione degli impianti e relative attrezzature dal suolo e dal sottosuolo, e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a spese del soggetto responsabile.

ART.9 - INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Tutti gli impianti di cui al presente Regolamento, a esclusione delle micro celle, devono essere dotati di cartello informativo posizionato permanentemente in luogo accessibile e visibile che riporti:

- a) gli estremi dell'atto abilitativo, dell'autorizzazione e della comunicazione;
- b) la data di attivazione e, per gli impianti mobili, eventuali date di disattivazione e dismissione;
- c) i dati dell'operatore.

ART.10 - COMUNICAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1) All'atto dell'attivazione degli impianti è data, da parte degli operatori delle telecomunicazioni, contestuale comunicazione al Comune, all'ARPA ed al Ministero dello sviluppo economico.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1) è integrata dalla descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.
- 3) la comunicazione di cui al comma 1) è data secondo il modello definito al Titolo III (modulistica e documentazione) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005.

ART. 11- PROGRAMMA ANNUALE DI SVILUPPO DELLE RETI

- 1) Gli operatori delle telecomunicazioni presentano al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno i programmi di sviluppo delle reti ed i relativi aggiornamenti.
- 2) I programmi di sviluppo delle reti, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, individuano le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti, ad esclusione dei ponti radio e microcelle.

PARTE QUARTA - CRITERI DI INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA E PROGETTAZIONE FORMALE DEGLI IMPIANTI

ART.12 - CRITERI PER L'INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA

- a. I nuovi impianti di telefonia mobile vanno posizionati prioritariamente su infrastrutture esistenti quali pali di diverso gestore, pali per illuminazione e, da ultimo, su pali autonomi, privilegiando comunque la coubicazione (sharing).
Le antenne devono fare corpo con i loro appoggi; eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve superare i 50cm, saranno concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbalzo.
- b. Ogni localizzazione dovrà essere verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano.
- c. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell'impianto deve essere scelta in modo da ridurre la percezione visiva delle attrezzature a terra, interrando le stesse o creando barriere di edilizia tradizionale o con vegetazione (alberi e arbusti) formate da specie autoctone secondo le composizioni presenti e caratterizzanti la campagna dell'intorno.
- d. Per ogni nuovo impianto o per interventi su impianti esistenti, verranno elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e valutate dall'Amministrazione comunale.

ART.13 - TIPOLOGIE ED ASPETTI FORMALI DEGLI IMPIANTI - SOSTEGNI ED ANTENNE

Gli impianti fissi per la telefonia mobile considerati dal presente Regolamento si distinguono per le seguenti tipologie di sostegni:

- sostegni da terra (a palo)
- sostegni posti su edifici o altre strutture esistenti (torri faro, serbatoi, ecc...)

A loro volta i sostegni si distinguono per essere mimetizzati (alberomorfi, camini, ecc..) o disegnati quali elementi architettonici autonomi o di arredo urbano.

I sostegni da terra dovranno essere realizzati e preferiti, in tutti i casi in cui la soluzione risulti tecnicamente possibile, sufficiente e sicura, in forma di pali che permettano di ridurre la percezione dell'antenna e del suo appoggio e risultare non brillanti e /o riflettenti.

Qualora non ostino ragioni di sicurezza e laddove l'impianto risulti agevolmente raggiungibile con piattaforme carrate, i sostegni a palo non dovranno essere dotati di scalette di servizio fisse, in quanto tali accessori ne appesantiscono ed evidenziano l'ingombro. Parimenti si dovrà optare per soluzioni che incorporino le cablature all'interno dei sostegni stessi.

I sostegni posti su edifici dovranno armonizzarsi e, quando possibile, risultare integrati con le linee salienti degli edifici.

Le antenne emittenti, le parabole dei ponti radio, gli impianti gap-filler e le altre attrezzature da collocarsi nelle parti apicali dei sostegni, dovranno essere posizionate in aderenza al supporto, evitando per quanto possibile gli sbracci, e dovranno essere preferibilmente rivestite con idonei elementi formali atti a limitare una percezione frammentaria dell'oggetto e l'impropria invadenza dello stesso nel paesaggio urbano. Si potrà derogare da tale criterio unicamente per le trasmettenti paraboliche dei ponti radio o per i ripetitori omnidirezionali dei gap-filler, qualora tali componenti non risultino integrabili nella parte apicale dell'impianto.

ART.14 - TIPOLOGIE ED ASPETTI FORMALI DEGLI IMPIANTI - ATTREZZATURE ACCESSORIE

La progettazione dell'attacco a terra, o al piano di spiccato, delle SRB situate o visibili in ambiti pubblici o di uso pubblico o comunque costituenti immagine urbana, dovrà formare oggetto di particolare studio architettonico, anziché risultare il semplice assemblaggio di componenti tecnici, mirando a conseguire un risultato formale unitario e possibilmente integrato.

Gli apparati elettronici di alimentazione e controllo SRB (cabinet o shelter), dove oggettivamente possibile, dovranno essere interrati.

Le cablature dovranno essere contenute all'interno della forma essenziale dei componenti strutturali e funzionali per risultare non visibili dall'esterno. Negli ambiti urbani la (eventuale) recinzione dell'impianto dovrà essere concepita e realizzata quale elemento di completamento architettonico dello stesso, evitando che la formazione di spazi inaccessibili per motivi di sicurezza divenga elemento di possibile degrado urbano.

ART.15 - INSERIMENTO ARCHITETTONICO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO URBANO

In tutti i casi dovrà essere posta particolare attenzione alla progettazione formale dell'impianto, assimilandolo ad un elemento significativo dell'arredo e dell'identità urbana quale opera concepita per contribuire alla qualificazione degli spazi nei quali si colloca.

Negli ambiti urbani (piazze, aiuole e/o rotonde stradali, spazi pubblici in genere ed anche spazi marginali) le SRB dovranno essere contestualizzate anche ricercando una effettiva polifunzionalità del sostegno (indicazioni toponomastiche, illuminazione, pannelli informativi, elementi di arredo).

La posizione e la forma di pali e la progettazione dei supporti dovranno risultare in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti, ricercando una integrazione con le proporzioni esistenti e rispettando l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi.

I sostegni mimetizzati (in forma di alberi, camini, elementi edilizi, ecc.) saranno adottabili e consentiti in tutti i casi in cui tale soluzione, a giudizio della commissione edilizia, possa risultare opportuna per contestualizzare l'impianto al fine di minimizzarne la percezione visiva e cromatica o ridurre l'impatto paesaggistico.

La Commissione Edilizia avrà facoltà di richiedere anche la proposta di soluzioni formali alternative o particolarmente integrate con elementi esistenti, ricorrendo, in situazioni particolarmente significative, anche alla proposizione di concorsi progettuali, o all'integrazione dell'antenna con altre strutture di interesse pubblico.

ART.16 - NORME FINALI

Il presente Regolamento ha durata a tempo indeterminato e può essere aggiornato quando sia necessario individuare nuove e/o diverse localizzazioni, ovvero per recepire eventuali modifiche legislative.

Per quanto non specificato dalle presenti norme, si rimanda alla normativa statale e regionale in materia ed ai regolamenti adottati dall'Amministrazione comunale di Flaibano.